

*N° 125/A Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani*

*N° 40 Albo Consulenti del Lavoro Ordine Prov.le BAT*

*N° 44117 Albo Revisori Legali Ministero della Giustizia*

Bisceglie, 02/04/2016

**Pignoramento stipendio e pensione: limiti e regole**

Il DL 83/2015 (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.147/2015*) introduce consistenti novità in materia fallimentare, civile e processuale civile, prevedendo in particolarenuovi **limiti** sul **pignoramento** della **pensione e** dello **stipendio** nonché ai prelievi forzosi sui **conti correnti**; tutte misure previste nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente.

 [**Pignoramento pensione: limiti e garanzie**](http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/93468/pignoramento-pensione-limiti-garanzie.html)

I limiti di **impignorabilità** riguardano solo le somme accreditate che derivano da [**pensioni**](http://www.pmi.it/tag/pensioni) o [**stipendi**](http://www.pmi.it/tag/stipendi), mentre quelle aventi causale diversa possono essere bloccate dagli istituti di credito senza alcun limite. Ad essere modificata è la quota della **base** pignorabile di stipendi, pensioni e somme ad essi assimilati (TFR, indennità, assegni, salari, etc). Nell’eventualità in cui il creditore dovesse violare i nuovi limiti, il pignoramento viene annullato con riferimento alle sole somme eccedenti la **soglia di non pignorabilità**.

**N.B.: i**[**l pignoramento di Equitalia è nullo se sproporzionato**](http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/62834/il-pignoramento-equitalia-e-nullo-se-sproporzionato.html)**.**

**Minimo impignorabile**

Il Decreto fissa anche il cosiddetto **minimo vitale impignorabile**. Per la definizione dei limiti, è fondamentale il momento in cui le somme vengono accreditate sul conto, prima o dopo il pignoramento:

* **accreditate prima**: il minimo vitale impignorabile viene fissato a tre volte l’assegno sociale previsto per legge (**1.345,56 euro**, pari a 448,52\*3);
* gli importi accreditati che superino tale importo, possono essere pignorati per un quinto.
* **accreditate dopo**, questo può riguardare solo la differenza tra l’importo mensile accreditato e un valore pari all’assegno sociale moltiplicato per 1,5 (**672,76 euro**).

**Casi particolari**

Per i crediti dello Stato, del Comune o della Provincia il limite è pari ad 1/5 della base pignorabile; per i crediti alimentari la misura viene stabilita direttamente dal Giudice, mentre per i pignoramenti di diversa natura il limite è rappresentato dalla metà della base pignorabile.

*Fonte:* [***Gazzetta Ufficiale***](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/27/15G00098/sg)*.*

*Dott. Francesco Pedone*